



COMUNE DI TAGLIACOZZO

Provincia dell'Aquila

CAPITOLATO D'APPALTO

Art. 1 OGGETTO

Costituisce oggetto del presente capitolato la realizzazione di un "Giardino estivo" nel periodo 15 giugno/31 agosto 2026, per un numero presunto di 100 bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni (i 3 anni devono essere compiuti alla data del 15 giugno 2026).

Il Gestore _____, avente sede in _____, Via _____ n. _____, C.F. _____, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale contenuto nella legge n. 328/2000 è partner del Comune di Tagliacozzo per la gestione del servizio.

Il totale degli oneri posti a carico del Comune per la gestione del servizio ammonta a € 7.000,00 al lordo degli oneri fiscali.

ART. 2 OBIETTIVO DEL SERVIZIO

Obiettivo delle attività estive di educazione e ricreazione, oggetto del Giardino estivo, è quello di dare una risposta positiva ai bisogni dei minori (prioritariamente residenti nel territorio comunale) offrendo attività tese a qualificare al meglio il loro tempo libero estivo, ed alle necessità delle famiglie, garantendo loro un valido punto di riferimento educativo nel periodo estivo.

ART. 3 DURATA E ORARIO DEL SERVIZIO – AMMISSIONI

Il Giardino avrà la seguente durata: dal 15 giugno al 31 agosto 2026.

Avranno accesso al servizio bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e gli 11 anni, con priorità per quelli residenti nel territorio comunale.

Il numero massimo di utenti ammissibili è stabilito in 100 unità.

L'orario del servizio è articolato come segue: dalle ore 9 alle ore 13, dal lunedì al venerdì, con possibilità di tempo prolungato, fino alle ore 16.00, qualora il numero delle iscrizioni sia almeno di 20 bambini; nel caso di adesione al tempo prolungato, il pasto dovrà essere a cura e spese della famiglia del minore, non essendo previsto il servizio mensa.

ART. 4 PERSONALE

Il Gestore _____ curerà la gestione ed il coordinamento delle diverse attività connesse al servizio con proprio personale qualificato e numericamente adeguato.

Il Gestore metterà a disposizione le seguenti figure professionali minime:

- Un coordinatore reperibile per l'intero orario delle attività, con funzioni di coordinamento generale del personale impiegato, di programmazione e verifica delle attività del Giardino e di raccordo con l'Amministrazione comunale;
- Educatori/animatori in misura tale da garantire il rapporto di almeno una unità ogni 7 bambini con mansioni tipiche del profilo professionale dell'educatore/animatore;
- Operatori in numero adeguato per garantire l'assistenza ai bambini disabili;
- Personale ausiliario numericamente adeguato.

Nel caso di inserimento di bambini disabili (inseribili fino ad un massimo di 5 contemporaneamente) o con problematiche particolari, l'Associazione è tenuta a garantire un adeguamento del personale sulla base delle patologie e dei reali bisogni manifestati.

ART. 5 PROGETTO DELLE ATTIVITA'

Le attività previste sono dettagliatamente illustrate nell'apposita relazione tecnico organizzativa presentata e riportante le modalità organizzative, le caratteristiche del personale ed il programma ludico-educativo-sportivo.

Art. 6 ONERI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE

Sono a carico del Gestore tutte le spese relative all'espletamento del servizio.

ART. 7 ONERI A CARICO DEL COMUNE

E' a carico del Comune la messa a disposizione dei locali adibiti a Giardino estivo.

ART. 8 RESPONSABILITA'

Il Gestore svolgerà il servizio richiesto in piena autonomia tecnica ed organizzativa; la stessa dovrà attivarsi nel prendere tutte le precauzioni necessarie e sufficienti al buon andamento delle attività e rispettare, in particolare, la normativa vigente in materia.

Dovrà altresì formulare ogni 2 settimane una relazione sull'andamento del servizio, da consegnarsi al funzionario incaricato dall'Amministrazione.

Il Gestore si assumerà tutte le responsabilità derivanti da danni a persone e a cose che potrebbero essere prodotti nell'esecuzione del servizio rispondendo direttamente per ogni causa civile o penale.

Allo scopo l'Associazione dovrà premunirsi mediante stipula di polizza R.C. verso terzi come specificato nel successivo art. 9.

ART. 9 ASSICURAZIONE

Il Gestore si impegna a contrarre le seguenti polizze:

- copertura assicurativa con massimale di almeno € 100.000,00 per i danni che possono derivare al proprio personale o che questi possono causare agli utenti, alle loro cose, alle strutture ed attrezzature, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo, e quindi con l'esclusione dell'esercizio del diritto di rivalsa;
- polizza infortuni bambini per le seguenti somme: morte € 25.000,00 invalidità permanente € 50.000,00.

Il Gestore provvederà a comunicare tempestivamente al Comune il verificarsi di eventuali infortuni o incidenti occorsi durante l'attività, insieme a copia della denuncia inoltrata alla propria assicurazione.

ART. 10 CONTROLLO DEL SERVIZIO

Spettano all'Amministrazione comunale ampie facoltà di controllo e di indirizzo, per il tramite del servizio sociale, in merito all'adempimento preciso degli obblighi assunti dall'Associazione.

ART. 11 PENALITA'/RISOLUZIONE

In caso di violazione in tutto o in parte delle norme del presente disciplinare verrà applicata, previa contestazione, una penale fino a € 150,00 per ogni singola infrazione.

L'Amministrazione farà pervenire per iscritto al responsabile dell'Associazione le osservazioni e le contestazioni; se entro 8 giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni non verrà fornita alcuna controprova probante, l'Amministrazione comunale applicherà la penale sopra descritta. Si procederà al recupero delle penali, da parte dell'Amministrazione comunale, mediante trattenute sui pagamenti con emissione di reversali d'importo pari alla penale, da pagare contestualmente all'incasso del mandato relativo al primo pagamento utile.

Ove le situazioni si ripetano, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione della convenzione previo incameramento della cauzione definitiva.

Nel caso di risoluzione della convenzione per inadempimento dell'Associazione, l'Amministrazione al fine di garantire, comunque, la prosecuzione del servizio, è autorizzata a stipulare una nuova convenzione con altro soggetto.

ART. 12 DEPOSITO CAUZIONALE

Il Gestore dovrà costituire deposito cauzionale definitivo all'atto della stipula della convenzione in misura pari al 10% della quota di compartecipazione del Comune.

ART. 13 PAGAMENTI – MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

L'importo dovuto dal Comune al Gestore per la gestione del servizio è fissato in € 7.000,00 onnicomprensivi.

Il detto importo verrà liquidato in unica soluzione, al termine del servizio, previa acquisizione del DURC e verifica della regolarità, entro 30 giorni dalla data di acquisizione al protocollo generale del Comune dei relativi documenti fiscali corredati della documentazione comprovante in modo dettagliato tutte le prestazioni effettuate nel mese di riferimento. A corredo della documentazione fiscale il Gestore dovrà inoltre presentare, mensilmente, all'Amministrazione comunale, una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con l'espresso richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto, nella quale si attesta di assolvere regolarmente agli specifici obblighi contributivi, retributivi e previdenziali del personale impiegato nel servizio, previsti dalla normativa vigente.

ART. 14 PERSONALE IMPIEGATO

Il personale impiegato dovrà garantire un corretto comportamento e avrà l'obbligo di uniformarsi e di rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso.

L'Associazione dovrà impegnarsi a sostituire quel personale che, in base a valutazione motivata del responsabile del servizio sociale, abbia disatteso le prescrizioni stabilite.

L'Amministrazione comunale potrà segnalare al Gestore i nominativi degli operatori privi dei requisiti previsti, affinché siano sollevati dall'incarico. Il Gestore dovrà altresì fornire il nome dell'incaricato responsabile della gestione del personale.

Requisiti

Tutto il personale che dipenderà ad ogni effetto direttamente dal Gestore dovrà essere capace e fisicamente valido,

nonché qualitativamente e numericamente adeguato. Esso non dovrà avere età inferiore a 18 anni. Il personale dovrà avere un rapporto lavorativo con il Gestore secondo le forme previste dalla normativa sollevando il Comune da ogni obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali.

Il Gestore potrà avvalersi di personale volontario che potrà eventualmente sostenere il lavoro degli operatori ma non dovrà in nessun caso sostituirsi ad essi. Il Gestore ed il suo personale dovranno uniformarsi a tutte le norme di servizio comunque emanate dal Comune. Il personale educativo dovrà essere in possesso almeno del diploma di istruzione secondaria.

Doveri

Tutti gli addetti al lavoro di loro competenza dovranno essere sempre presenti, negli orari decisi concordemente tra l'Amministrazione comunale e il Gestore.

Il Gestore, ove richiesto dall'Amministrazione, in qualsiasi momento, dovrà essere in grado di precisare in quale orario è stato affidato ogni singolo servizio.

Segreto d'ufficio

Il dipendente del Gestore dovrà mantenere sempre il segreto d'ufficio su fatti o circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento del Giardino, dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio.

ART. 15 TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTO RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI D.LGS 196/2003

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 il Comune di Tagliacozzo, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti e alle rispettive famiglie, designa il responsabile del Gestore quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione del servizio necessariamente acquisirà.

Il responsabile procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in particolare:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio in gestione;
- non potrà procedere alla raccolta di dati presso le famiglie dei minori utenti (salvo casi eccezionali che riguardano l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare, con successiva informativa al titolare);
- non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla data di scadenza del contratto di appalto. In quest'ultimo caso dovrà restituire tutti i dati in suo possesso alla Civica Amministrazione entro il termine tassativo di 5 giorni;
- dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

La violazione od omissione delle prescrizioni sopra descritte rileva ai fini dei precedenti artt. 14 e 15.

ART 16 SERVIZIO

Il Gestore dovrà fornire il nome di un suo rappresentante od incaricato che abbia la facoltà ed i mezzi occorrenti per tutte le provvidenze che riguardano l'adempimento degli oneri contrattuali.

Tutte le contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con detto incaricato, si intendono fatte direttamente al concessionario stesso.

Detto rappresentante dovrà essere reperibile dall'Amministrazione comunale in ogni momento durante l'orario di funzionamento del Giardino.

ART. 17 DISPOSIZIONI FINALI

Il Gestore dovrà predisporre il Piano di Sicurezza e nominare il responsabile.

Per quanto non espressamente contemplato si applicano all'appalto tutte le disposizioni normative vigenti in materia.

Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Avezzano.